

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni (SI)

Verbale n.2/2024 del 10/01/2024

Parere dell'organo di revisione

Ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000

Oggetto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/39:

“Art.194 del D.Lgs. 267/2000 – Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio a seguito di sentenza della ex Commissione Tributaria provinciale di Siena n.134/2021 R.G.R. 179/2020 e della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 570/2023 R.G.A. N. 199/2022 – Finanziamento - Approvazione”

La sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corsini in qualità di Revisore Unico del Comune di Monteriggioni,

Visti

- La richiesta pervenuta dove si chiede di esprimere il parere- ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.267/2000- sul riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito della sentenza della ex Commissione Tributaria provinciale di Siena n.134/2021 R.G.R. 179/2020 e della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 570/2023 R.G.A. N. 199/2022;
- La documentazione, ricevuta a mezzo di posta elettronica in 11/10/2023, relativa alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/39 con oggetto: “Art.194 del D.Lgs. 267/2000 – Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio a seguito di sentenza della ex Commissione Tributaria provinciale di Siena n.134/2021 R.G.R. 179/2020 e della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 570/2023 R.G.A. N. 199/2022 – Finanziamento - Approvazione” e relativi allegati;
- Il D.Lgs 267/200 ed in particolare l'articolo 194;

Premesso che

-L'art.194 del D.Lgs.267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;

- In base agli elementi forniti dall'Ente è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio pari ad € 2.688,68 relativo a spese riconoscibili, ai sensi del citato articolo 194, comma 1, lettera a), e derivante:

- dalla sentenza della ex Commissione Tributaria provinciale di Siena n.134/2021 pronunciata il 26/04/2021 R.G.R. 179/2020 la quale condanna il Comune di Monteriggioni al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 500,00;
- dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 570/2023 R.G.A. N. 199/2022 pronunciata il 24/05/2023 la quale condanna il Comune di Monteriggioni a rifondere al contribuente le spese del grado che liquida complessivamente in €. 1500 oltre accessori di legge

Pertanto, la somma complessivamente dovuta ammonta ad €. 2.688,68 di cui nel dettaglio:

➤ SPESE DI GIUDIZIO di Primo Grado	€ 500,00
➤ SPESE DI GIUDIZIO di Secondo Grado	€ 1.500,00
➤ SPESE GENERALI 15% (SU 1.500,00 €)	€ 225,00
➤ C.P.A. 4% (SU 1.725,00 €)	€ 69,00
➤ IVA 22% (SU 1.794,00 €)	€ 394,68

Considerato che

- Le sentenze rientrano tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

- Nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sezioni riunite in sede consultiva deliberazione n. 2/2005);

- La natura della deliberazione comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo – Friuli Venezia Giulia – deliberazione n. 6/2005);

-Il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari (Corte dei Conti

- Sezione regionale di controllo - Emilia Romagna - deliberazione n. 11/2006);

-Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo – Lombardia – deliberazione n. 401/2012);

Tenuto conto

-Che le somme necessarie trovano integrale copertura finanziaria;

-Dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

Il proprio **parere favorevole** sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/39 con oggetto: "Art.194 del D.Lgs. 267/2000 – Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio a seguito di sentenza della ex Commissione Tributaria provinciale di Siena n.134/2021 R.G.R. 179/2020 e della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 570/2023 R.G.A. N. 199/2022 – Finanziamento - Approvazione" per un importo complessivo di €. 2.688,68.

Raccomando all'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23, comma 5, della Legge 289/2002- il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Lì 10/01/2024

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Cinzia Corsini